



12.4.2017

## **PARERE**

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere: Hannu Takkula

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Visto 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti<sup>1bis</sup>,*

---

*1bis GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) *Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa<sup>3</sup> sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.*

(1) *Nonostante l'esistenza del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il problema del divario degli investimenti nell'Unione persiste. Il problema della mancanza di investimenti è determinato da una profonda crisi della domanda aggregata e dagli effetti delle politiche di austerità. È necessario modificare radicalmente l'approccio agli investimenti nell'Unione, affrontando le vere cause della crisi finanziaria e rivedendo il quadro di governance economica al fine di stimolare in modo permanente gli investimenti produttivi in grado di creare valore aggiunto per l'economia reale e la società in tutti gli Stati membri.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra **le realizzazioni del piano di investimenti** sinora e i passi prospettati per il futuro, **fra cui** la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

##### *Emendamento*

(3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra **la situazione** sinora e i passi prospettati per il futuro, **come** la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(4 bis) Il FEIS fa parte del piano di investimenti, una strategia globale concepita per superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento e ridurre il divario degli investimenti nell'Unione. La strategia si fonda su tre pilastri: mobilitare finanziamenti per gli investimenti, garantire che gli investimenti raggiungano l'economia reale e migliorare il contesto di investimento nell'Unione. Ai fini della diversificazione geografica, è essenziale che il contesto di investimento dell'Unione migliori attraverso l'eliminazione degli ostacoli agli investimenti. Il FEIS è**

*complementare ad altre azioni necessarie per ridurre i divari degli investimenti nell'Unione e, agendo da fondo di garanzia, fungere da stimolo per nuovi investimenti.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. *Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.*

#### *Emendamento*

(6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. *Attualmente, il divario degli investimenti nell'Unione persiste e sono state sollevate preoccupazioni in merito ad una insufficiente diversificazione sia settoriale sia geografica del FEIS, dovuta ad un'allocazione subottimale degli investimenti, finanziando progetti con elevato impatto ambientale e con dubbia addizionalità. Ciononostante, ad appena un anno dall'operatività del FEIS e quando ancora non era stata eseguita la valutazione indipendente alla quale era vincolata una sua eventuale proroga, la Commissione ha lanciato la proposta di raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) *La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile.*

#### *Emendamento*

(7) *Il regolamento (UE) 2015/1017 stabilisce che, entro il 5 luglio 2018, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del*

*regolamento (UE) 2015/1017. La Commissione dovrebbe presentare un'altra relazione simile entro il 30 giugno 2020 che dovrebbe, ove opportuno, essere corredata di una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) 2015/1017, nonché, secondo quanto previsto dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, di una valutazione di impatto. Tale proposta legislativa dovrebbe assicurare, promuovere e rafforzare gli investimenti strategici dell'Unione a livelli sostenibili per tutto il periodo finanziario coperto dal quadro finanziario pluriennale post-2020.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti necessita dell'accesso alla relazione annuale della Commissione sulla gestione del fondo di garanzia entro il 31 maggio di ogni anno. A tale riguardo, occorre che i diritti della Corte dei conti sanciti dall'articolo 287 del TFUE siano pienamente rispettati e che la relazione della Commissione sia presentata con tempestività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del

mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei **trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi**. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare **nuovi** finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità **rispetto ad altri strumenti esistenti dell'Unione e alle principali operazioni della BEI**. Sono compresi investimenti nei settori: energia, **bioeconomia**, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile **e reti transfrontaliere, nonché** trasformazione digitale **in tutti i settori**. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade **e i progetti di trasporto ad alta intensità di carbonio**, salvo se **strettamente** necessario per sostenere gli investimenti privati nei progetti di trasporto. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata

#### *Emendamento*

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata

nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. ***Lo scopo dell'addizionalità dovrebbe essere limitato ad assicurare che i progetti selezionati siano quelli che non potrebbero ottenere altro finanziamento sul mercato a causa di un profilo di rischio elevato. La condizione di addizionalità deve mantenere connotati di semplicità e istituire un criterio di finanziamento più facilmente misurabile.*** Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS ***per incrementarne*** la diffusione ***nelle*** regioni meno sviluppate e ***nelle*** regioni in transizione.

#### *Emendamento*

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili, ***e le condizioni che li rendono tali***, al sostegno del FEIS ***attraverso un maggiore ricorso al polo europeo di consulenza al fine di fornire assistenza tecnica alla creazione di progetti a livello regionale e locale in tutta l'Unione nonché di garantire una migliore comunicazione e una migliore visibilità, in vista di incrementare*** la diffusione ***del FEIS in tutte le regioni, incluse le regioni meno sviluppate, le regioni remote ultraperiferiche e le regioni in transizione, e di contrastare gli***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS *suggerisce* di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

#### *Emendamento*

(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS *e l'assenza di un'attivazione della garanzia dell'Unione suggeriscono* di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(16 bis) Nell'ambito delle procedure per il trattamento delle operazioni emerge la necessità di una semplificazione, affinché le informazioni che i beneficiari finali, in particolare le PMI, devono fornire rappresentino il minimo necessario per assicurare il successo delle operazioni senza imporre un onere burocratico eccessivo alle PMI. Nel contempo, si dovrebbe dare la priorità alla trasparenza delle procedure.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

*Emendamento*

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali **e i potenziali investitori del settore privato**, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento  
Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione.

*Emendamento*

(19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare **in ogni loro aspetto** i principi di buona governance fiscale vigenti nell'Unione.

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento  
Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECEI dovrebbe altresì concorrere

*Emendamento*

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti, **prevedendo la possibilità di aumentare il suo bilancio laddove giustificato e** concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi **della strategia Europa 2020 e** della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza

attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – commi 3, 4 e 5

#### *Testo della Commissione*

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

***Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o***

#### *Emendamento*

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS ***sono considerate vettori di addizionalità se confrontate con altri strumenti finanziari della BEI, del FEI o dell'Unione*** e presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

*dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono::

#### *Emendamento*

L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che, ***anche allo scopo di ottenere una distribuzione geografica degli investimenti più equilibrata***, mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono::

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera d**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

#### *Testo della Commissione*

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. ***Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.*** Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

#### *Emendamento*

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità ***e degli obiettivi strategici dell'Unione. Tali decisioni includono altresì informazioni sul rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6 e sull'utilizzo del quadro di indicatori di valutazione di cui al paragrafo 14 del presente articolo.*** Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera c**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre **2022** sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

#### *Emendamento*

a) il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre **2021** sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera c**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre **2022** sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.;

#### *Emendamento*

b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre **2021** sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.;

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera d**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

*(d) il paragrafo 4 è soppresso;*

#### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare *il* sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

#### *Emendamento*

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali, ***regionali e nazionali, una più stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri e la concentrazione degli sforzi sullo sviluppo della capacità*** per agevolare *l'uso del* sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2015/2017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;

#### *Emendamento*

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento ***al fine di sostenere i progetti di piccole dimensioni tenendo conto, al contempo, della necessità di soddisfare il requisito di innovatività;***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) la prestazione di consulenza sulla **combinazione** di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS.

*Emendamento*

f) la prestazione di consulenza sulla **complementarietà** di altre fonti e **potenziali sinergie** di finanziamento e **investimento** dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS.

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 9 – lettera c**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECCI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

*Emendamento*

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, **regionale e nazionale**, il PECCI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d bis) è aggiunto il seguente paragrafo 9 bis:**

**"9 bis. Al fine di garantire che il PECCI sia in grado di esercitare le sue funzioni e di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS, la BEI può presentare alla Commissione una**

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 16 – paragrafo 2

#### *Testo in vigore*

"2. La BEI, *se del caso in cooperazione con il FEI*, presenta al Parlamento europeo *e al Consiglio* una relazione *annuale* sulle operazioni *di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento*. La relazione, *che è* resa pubblica, *include*:

a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di *operazione, di settore, di paese e di regione*, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare *con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2*;

b) *una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro*;

c) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali *di cui all'articolo 9, paragrafo 2*, inclusa una valutazione del livello degli investimenti

#### *Emendamento*

*"(9 bis) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. La BEI presenta al Parlamento europeo una relazione *biennale* sulle operazioni di investimento *approvate*. La relazione *è successivamente* resa pubblica *e accessibile*.

#### *La relazione include:*

a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare *riguardo al rispetto del* criterio di addizionalità;

c) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali *dell'UE*, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della

FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (*tra cui RTE-T e mobilità urbana*), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

*d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv);*

e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;

f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combinano con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

g) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini *aggregati*, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

e) una valutazione dell'effetto leva *reale* ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;

f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combinano con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

g) l'importo finanziario trasferito *agli intermediari finanziari e ai beneficiari finali, i dati statistici disaggregati relativi a ogni progetto finanziato, incluse le operazioni di prestito realizzato in ambito FEIS attraverso intermediari finanziari e una valutazione, in termini disaggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;*

*g bis) le valutazioni indipendenti ex ante ed ex post per ogni progetto, con una spiegazione dettagliata degli indicatori e dei criteri di selezione e valutazione utilizzati;*

*g ter) una valutazione del valore aggiunto delle singole operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;*

*g quater) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente;*

- h) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;
- i) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;
- j) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

- h) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;
- i) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;
- j) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 18 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:***

***"La relazione da presentare entro il 30 giugno 2020 è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento allo scopo di istituire un nuovo periodo di investimento, correggere eventuali difetti individuati e garantire la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile ovvero, qualora dalla relazione emerga che il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti non sia giustificato, di assicurare una cessazione armonica del FEIS, preservando la garanzia dell'UE sulle operazioni già approvate ai sensi del presente regolamento. Ai sensi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tale proposta deve essere accompagnata da una valutazione di***

*impatto.";*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 10 – lettera b**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;**

**soppresso**

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 19 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"Conformemente **alla politica di trasparenza e** ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2.

**(10 bis) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"Conformemente ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2."

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 20 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

"2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

*Emendamento*

**(11 bis) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere **pienamente** ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti	
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	BUDG 3.10.2016	ECON 3.10.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CONT 15.12.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Hannu Takkula 21.11.2016	
<b>Relatore per parere sostituito</b>	Michael Theurer	
<b>Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	19.1.2017	
<b>Esame in commissione</b>	22.3.2017	
<b>Approvazione</b>	12.4.2017	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 18 -: 4 0: 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

18	+
ALDE	Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula
PPE	Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt
S&D	Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan
Verts/ALE	Bart Staes, Indrek Tarand

4	-
EFDD	Jonathan Arnott, Marco Valli
ENF	Jean-François Jalkh
GUE/NGL	Luke Ming Flanagan

1	0
PPE	Joachim Zeller

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti